Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 58/97 DEL CONSIGLIO**

del 20 dicembre 1996

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998	L 52	1	21.2.1998
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione del 6 settembre 2002	L 244	7	12.9.2002
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002	L 317	1	21.11.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 58/97 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1996
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

(1) considerando che, nella risoluzione del 14 novembre 1989 sul commercio interno nell'ambito del mercato interno ([4]), il Consiglio ha invitato la Commissione, in particolare, a migliorare i dati statistici sul commercio, rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie e ad intensificare, per quanto necessario, la fornitura di questi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee;

(2) considerando che, con la decisione 92/326/CEE ([5]), il Consiglio ha istituito un programma biennale 1992-1993 per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che questo programma comprende l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale, in particolare per il commercio e la distribuzione;

(3) considerando che, con la direttiva 78/660/CEE ([6]), il Consiglio ha adottato delle misure per migliorare il coordinamento delle norme nazionali riguardanti il contenuto, la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni annuali, nonché i metodi di valutazione da utilizzare per taluni tipi di società;

(4) considerando che nel frattempo la Comunità europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione; che le nuove politiche e gli orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, sociale, ambientale e dell'impresa richiedono iniziative e decisioni basate su statistiche valide; che le informazioni previste nel quadro dell'attuale normativa comunitaria o negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per servire da base affidabile di lavoro della Commissione;

(5) considerando che, con la decisione 93/379/CEE ([7]), il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità; che sono necessarie delle statistiche per la valutazione e l'impatto delle misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in tale decisione, in particolare per disporre di statistiche comparabili per le imprese di tutti i settori, di statistiche sui rapporti di subfornitura esistenti tra le imprese a livello nazionale e internazionale nonché di migliori statistiche sulle piccole e medie imprese; che l'obbligo di trasmettere tali statistiche non deve comportare costi irragionevoli per le piccole e medie imprese;

([1]) GU n. C 146 del 13. 6. 1995, pag. 6.
([2]) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 236.
([3]) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 61.
([4]) GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 2.
([5]) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.
([6]) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).
([7]) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

▼B

(6) considerando che nella decisione 93/464/CEE [1] il Consiglio ha adottato un programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997;

(7) considerando che occorre disporre di statistiche sulla politica delle imprese, in particolare in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, tutela ambientale, investimenti, eco-industrie, turismo e industrie ad alta tecnologia; che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rafforzano il bisogno di dati comparabili sulla struttura dei salari, sul costo della manodopera e della formazione;

(8) considerando che occorre disporre di fonti statistiche complete ed attendibili al fine di consentire la corretta applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato [2];

(9) considerando che la compilazione delle contabilità nazionali e regionali in base al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) richiede la creazione di fonti statistiche comparabili, complete ed attendibili;

(10) considerando che è necessario disporre di indicatori e di conti regionali;

(11) considerando che, per adempiere ai compiti affidatile dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno, la Commissione deve disporre di informazioni esaustive, recenti, attendibili e comparabili sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;

(12) considerando che una normalizzazione è essenziale per rispondere alle necessità comunitarie di informazioni sulla convergenza economica;

(13) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali hanno bisogno di tali informazioni per comprendere i mercati e confrontare la loro attività e il loro rendimento con quelli dei concorrenti nel loro settore a livello regionale, nazionale e internazionale;

(14) considerando che la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati è un'azione che può essere intrapresa efficacemente solo a livello comunitario; che tali norme saranno attuate in ciascuno Stato membro sotto la responsabilità degli organi e delle istituzioni incaricati di produrre statistiche ufficiali;

(15) considerando che il metodo migliore per accertare la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità consiste nell'elaborare statistiche conformi a principi metodologici comuni e con comuni definizioni delle caratteristiche; che solo l'elaborazione coordinata è in grado di produrre statistiche armonizzate affidabili, rapide, flessibili e con il livello di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze della Commissione e delle imprese;

(16) considerando che l'unità di attività economica (UAE) corrisponde ad una o più suddivisioni operative dell'impresa; che, affinché l'UAE possa essere oggetto di osservazione, l'impresa deve disporre di un sistema di informazioni che consenta di fornire o di calcolare per ogni UAE quantomeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonché dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi; che le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non

[1] GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

▼B

possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili; che si può quindi concludere che l'impresa e l'UAE coincidono quando un'impresa si trova nell'impossibilità di fornire o calcolare le informazioni relative a tutte le variabili di cui sopra per una o più suddivisioni operative;

(17) considerando che i dati statistici elaborati nell'ambito di un sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità e gli oneri che ne derivano devono essere comparabili tra i vari Stati membri; che è quindi necessario stabilire congiuntamente i criteri che permettano di rispettare tali esigenze;

(18) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, tra l'altro attraverso la promozione di nuove tecnologie per la raccolta dei dati e l'elaborazione delle statistiche; che è pertanto opportuno raccogliere direttamente presso le imprese i dati necessari all'elaborazione di statistiche delle imprese, ricorrendo a metodi e a tecniche atte a garantire l'esaustività, l'attendibilità e l'attualità, senza comportare per gli interessati, in particolare le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente aspettarsi;

(19) considerando che la firma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ha ingenerato un bisogno sostanziale di informazioni sulle dimensioni dei mercati dei firmatari dell'accordo e delle loro quote rispettive per la gestione e lo sviluppo di tale accordo;

(20) considerando che è necessario disporre di un quadro giuridico comune alle statistiche imprenditoriali per tutte le attività e per tutti i campi, ivi compresi attività e campi per i quali non sono ancora maturate le statistiche;

(21) considerando che le direttive 64/475/CEE ([1]) e 72/221/CEE ([2]), nel loro intento di assicurare la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tenere conto dei progressi economici e tecnici verificatisi dopo la loro adozione e che è opportuno pertanto mettere fine alla loro applicazione;

(22) considerando che, per consentire di fornire ulteriori precisazioni circa le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati, nonché al trattamento e alla trasmissione dei risultati, è opportuno conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ([3]), la competenza di adottare le misure di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche Comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

([1]) Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. L 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

([2]) Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 57). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

([3]) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

▼B

Articolo 2

L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

i) la struttura e l'evoluzione delle attività delle imprese;

ii) i fattori di produzione utilizzati nonché gli altri elementi che permettano di misurare l'attività, il rendimento e la competitività delle imprese;

iii) lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;

iv) la politica delle imprese;

v) piccole e medie imprese;

vi) le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari raggruppamenti di attività.

Articolo 3

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1).

2. Il campo di applicazione del regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità [1], classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'utilizzazione di unità particolari per l'elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 2 sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati.

2. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

i) le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dal campo d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

ii) la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche, desunta dall'elenco delle unità statistiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

iii) gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori elencati all'articolo 2 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

iv) un elenco di statistiche da elaborare per quanto riguarda la demografia aziendale;

v) la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

vi) il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

vii) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;

viii) il termine per la trasmissione dei risultati dopo la fine del periodo di riferimento;

ix) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.

Articolo 5

Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

— un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato 1),

[1] GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

▼B

— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato 2),

— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato 3),

— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato 4).

▼M1

— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato 5),

▼M3

— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato 6),

— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato 7).

▼B

Articolo 6

1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

— indagini obbligatorie. Le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;

— altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della prescrizione e della qualità;

— procedura di sistema nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

3. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all'articolo 7.

4. Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.

2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 5.

2. Per consentire l'elaborazione delle statistiche a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE REV 1, indicati nei moduli che figurano negli allegati o determinati secondo la procedura di cui all'articolo 13.

▼B

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo 8, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto che disciplinano il trattamento riservato delle informazioni. Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate ed entro un termine dalla fine del periodo di riferimento stabilito per ogni modulo di cui all'articolo 5, e che non può essere superiore a diciotto mesi. Inoltre per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine dalla fine del periodo di riferimento che è fissato per ogni modulo e non può essere superiore a dieci mesi.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 11

(SIC! 1.) Durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

2. Ad uno Stato membro che si trovi nell'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nel quadro del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, può essere accordato un periodo di transizione supplementare per l'elaborazione delle statistiche ([1]).

3. Gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dagli allegati si applicano pienamente negli Stati membri al più tardi alla fine del periodo di transizione.

Articolo 12

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici per quanto concerne la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati nonché il trattamento e la trasmissione dei risultati prendendo in considerazione il principio secondo il quale il vantaggio della misura deve essere superiore al costo che essa comporta, ed a condizione che essa non richieda, per la sua attuazione né da parte degli Stati membri né da parte delle imprese, risorse supplementari rilevanti rispetto a quelle previste nelle disposizioni iniziali del presente regolamento, in particolare:

i) l'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche, delle statistiche sulla demografia aziendale e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite né un onere imposto alle unità sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 9);

ii) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 4);

iii) la definizione delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 4);

iv) la definizione del periodo di riferimento (articolo 4);

v) il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati preliminari (articolo 9);

vi) criteri di valutazione della qualità (articolo 7);

([1]) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1.

▼B

vii) la disaggregazione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 8);

viii) le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

ix) l'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 9);

x) il periodo di transizione e le deroghe concesse alle disposizioni del presente regolamento durante tale periodo (articolo 11).

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dal momento in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese.

2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

Articolo 15

Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO 1

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del regolamento e, in particolare, all'analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

Sezione 3

Campo d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate alla sezione 9.
2. Per le attività elencate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.
2. La Commissione conformemente alla procedura fissata all'articolo 13 del regolamento, stabilisce le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione J della NACE REV 1 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5.
3. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	Numero di imprese	
11 21 0	Numero di unità locali	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

▼M2

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
13 31 0	Costi del personale	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

▼M2

Codice	Descrizione	Osservazioni
16 13 0	Numero di dipendenti	

▼B

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Facoltativo
16 11 0	Numero di persone occupate	

6. Per le caratteristiche elencate nella sezione 10 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 1995. ►M3 Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. ◄

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica di cui alla sezione 4, punto 4 gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 9.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo delle sezioni C-G della NACE REV 1 e secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9 per le altre sezioni.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

▼M3

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 65.11 della NACE REV.1 e delle attività della NACE REV.1 che rientrano negli allegati 5, 6 e 7. Per la classe di attività 65.11 della NACE REV.1 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati 5, 6 e 7 il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
2. Ad eccezione delle divisioni 65 e 66 della NACE REV.1, risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:

 12 110 (fatturato)

 16 110 (numero di persone occupate).

▼M3

Tali risultati preliminari o stime devono essere disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV.1 ad eccezione delle sezioni H, I e K della NACE REV.1, per le quali devono essere disaggregati secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9. Per la divisione 67 della NACE REV.1 la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

▼B

Sezione 9

Raggruppamenti di attività

I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE REV 1.

SEZIONI C, D, E e F

Estrazione di minerali; attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda; costruzioni.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE H

Alberghi e ristoranti

55.1 + 55.2	«Alberghi» + «Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni»
55.3 + 55.4 + 55.5	«Ristoranti» + «Bar» + «Mense e fornitura di pasti preparati»

SEZIONE I

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

60.1	Trasporti ferroviari
60.21 + 60.22 + 60.23	«Altri trasporti terrestri» escluso i «Trasporto di merci su strada»
60.24	Trasporto di merci su strada
60.3	Trasporti mediante condotte
61.1	Trasporti marittimi e costieri
61.2	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
62	Trasporti aerei
63.1 + 63.2 + 63.4	«Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti» escluse le «Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.»
63.3	«Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.»
64.11	Attività delle poste nazionali
64.12	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali
64.2	Telecomunicazioni

▼M3

SEZIONE J

Intermediazione finanziaria

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV.1.

▼B

SEZIONE K

Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle imprese

70	Attività immobiliari
71.1 + 71.2	«Noleggio di autovetture» + «Noleggio di altri mezzi di trasporto»
71.3	Noleggio di altri macchinari e attrezzature
71.4	Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.
72	Informatica e attività connesse
73	Ricerca e sviluppo
74.11 + 74.12 + 74.14 + 74.15	«Attività degli studi legali e notarili» + «Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale» + «Consulenza amministrativo-gestionale» + «Attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative)»
74.13	Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.2 + 74.3	«Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche» + «Collaudi ed analisi tecniche»
74.4	Pubblicità
74.5	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.6	Servizi di investigazione e vigilanza
74.7	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.8	Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriali n.c.a.

Sezione 10

Relazioni e studi pilota

1. ►M3 Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità statistiche classificate nelle sezioni M, N e O della NACE REV.1. ◄ La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.
2. Per le attività elencate nella sezione 9 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta una serie di studi pilota per tali caratteristiche che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere derivante per le imprese.

3. Per le sezioni G-K della NACE REV 1 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per disaggregare i risultati secondo il criterio dell'esistenza o no di un controllo maggioritario da parte di un'impresa non residente conformemente alle definizioni del GATS. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tale disaggregazione un programma di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per la disaggregazione, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.
4. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per le attività caratteristiche e disaggregazioni elencate ai punti 1, 2 e 3 e sottopone nel contempo di aggiungere alcune o tutte queste attività, caratteristiche e disaggregazioni, o alcune di esse, negli elenchi di cui alle sezioni 4, 7 e 9.

Sezione 11

Periodo di transizione

Ai fini del modulo comune definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

▼B

ALLEGATO 2

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2 punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

— ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività industriali,

— ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

Sezione 3

Campo d'applicazione

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni C, D e E della NACE REV 1. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (C), attività manifatturiere (D) e produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni C, D ed E.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	*Numero di imprese*	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	*Numero di unità locali*	
11 31 0	Numero di unità di attività economica	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	*Fatturato*	
12 12 0	*Valore della produzione*	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
▼M2 ——— ▼B		
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 11 0	*Acquisti complessivi di beni e servizi*	
13 12 0	*Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto*	
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e per locazione/acquisto	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
16 11 0	*Numero di persone occupate*	
16 13 0	*Numero di dipendenti*	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	

▼M2

▼B

16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
18 12 0	Fatturato delle attività industriali	

▼M2

18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1	

▼B

18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	Sezione E esclusa
21 11 0	Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe») (*)	

▼M3

21 12 0	Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») (*)	

▼B

22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros (*)	

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S (*)	

▼M3

(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.

▼B

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

▼M2

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 5	Numero di lavoratori a domicilio	Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36
20 11 1	Acquisti di combustibili solidi (valore)	Sezione E esclusa
20 11 2	Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	Sezione E esclusa
20 11 3	Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	Sezione E esclusa
20 11 4	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Sezione E esclusa
20 11 5	Acquisti di calore (valore)	Sezione E esclusa
20 11 6	Acquisti di elettricità (valore)	Sezione E esclusa

▼M3

21 14 0	Spese correnti complessive per la tutela ambientale (*)	

▼M2

23 11 0	Pagamenti a subfornitori	

▼M3

(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alla caratteristica 21 14 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.

▼B

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	*Retribuzioni*	
15 11 0	*Investimenti lordi in beni materiali*	
16 11 0	*Numero di persone occupate*	

▼B

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

Anno civile 1997:	Codici	20 21 0 - 20 31 0
		15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2
Anno civile 1999:	Codici	23 11 0
Anno civile 2000:	Codici	16 13 5.

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

▼M3

3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è l'anno civile 2001.

4. Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale.

▼B

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

▼M2

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

 I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

▼B

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.

▼M2

▼B

4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.

▼B

5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati simultaneamente al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

▼M3

6. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1.

7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere disaggregati secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali sono ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1.

▼B

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codici	11 11 0	(Numero di imprese)
	12 11 0	(Fatturato)
	12 12 0	(Valore della produzione)
	13 11 0	(Acquisti complessivi di beni e servizi)
	13 32 0	(Retribuzioni)
	15 11 0	(Investimenti lordi in beni materiali)
	16 11 0	(Numero di persone occupate).

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 43 0	Spese di marketing	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
▼M3 21 11 0	Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe»)	Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee
▼B 21 12 0	Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite («tecnologia integrata»)	►M3 Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee ◄
21 14 0	Spese correnti complessive per la tutela ambientale	►M3 Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee ◄
23 12 0	Reddito da subfornitura	

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. ►M3 Ai fini dell'elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo di transizione può essere prorogato fino ad altri quattro anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. ◄

▼B

ALLEGATO 3

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii) e vi) del presente regolamento e, in particolare:

— alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,

— all'attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

Sezione 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE REV 1. Tale sezione comprende le attività commerciali, le riparazioni di autoveicoli e di beni per la casa. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.

2. Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE REV 1 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell'1 % del totale della Comunità, l'informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell'allegato 1 può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.

3. Se necessario per esigenze politiche della Comunità la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, può chiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati demografici	
11 11 0	*Numero di imprese*	
11 21 0	*Numero di unità locali*	

3. Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

▼M2

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati contabili	
12 11 0	*Fatturato*	
12 12 0	*Valore della produzione*	

▼**M2**

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 13 0	*Margine lordo sui beni per la rivendita*	
12 15 0	*Valore aggiunto al costo dei fattori*	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	*Acquisti complessivi di beni e servizi*	
13 12 0	*Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto*	
13 21 0	Variazione delle scorte di beni e servizi	
13 21 1	Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
13 31 0	*Costi del personale*	
13 32 0	*Retribuzioni*	
13 33 0	*Costi della sicurezza sociale*	
	Dati relativi al conto capitale	
15 11 0	*Investimenti lordi in beni materiali*	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari ed attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	*Numero di persone occupate*	
16 13 0	*Numero di dipendenti*	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
	Ripartizione del fatturato per tipo di attività	
18 10 0	Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	

▼**B**

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Informazioni sui costi di esercizio diversi dai costi del personale	
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	Facoltativo

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 42 0	Costi di vendita	Facoltativo
13 43 0	Altri costi di esercizio	Facoltativo
	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
17 32 0	Numero di negozi al dettaglio	
17 33 0	Categoria dell'area di vendita per i negozi al dettaglio impegnati nel commercio al dettaglio	
17 34 0	Numero di bancarelle e/o chioschi di mercato a posteggio fisso	
	Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto	
18 21 0	Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G del CPA)	
	Informazioni sui tipi di fornitori e sui tipi di clienti	
	Quota percentuale del fatturato per tipo di cliente, in particolare:	Unicamente divisione 51
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	Facoltativo
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	Facoltativo
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	Facoltativo
	Quota percentuale degli acquisti per tipo di fornitore, in particolare:	Unicamente divisione 52
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	Optionnel
25 21 2	Produttori	Optionnel

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	*Retribuzioni*	
15 11 0	*Investimenti lordi in beni materiali*	*Facoltativo*
16 11 0	*Numero di persone occupate*	

6. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati contabili	
12 11 0	Fatturato	Unicamente divisioni 50 e 52
	Informazioni sui punti di vendita	
17 33 1	Superficie di vendita	Unicamente divisione 52

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divi-

▼B

sioni della NACE REV 1 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

Divisione 52	1997
Divisione 51:	1998
Statistiche regionali:	1999
Divisione 50:	2000

2. La frequenza pluriennale è di cinque anni.

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

1. Per permettere l'elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale disaggregati secondo le classi della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE REV 1.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
4. Il campo d'applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE REV 1, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95 % del campo d'applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell'occupazione disponibili nel registro delle imprese.

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
2. Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

 12 11 0 (Fatturato)

 16 11 0 (Numero di persone occupate)

 Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi polita

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 42 0	Costi di vendita	
13 43 0	Altri costi di esercizio	
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali
15 41 0	Acquisti di immobilizzazioni immateriali	
17 11 0	Numero di imprese che hanno un accordo di associazione o cooperazione con altre imprese	
17 31 0	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	
25 21 2	Produttori	

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e raccomanda nel contempo di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

▼B

ALLEGATO 4

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

— ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività relative alla costruzione,

— ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

Sezione 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le imprese e le attività di cui alla sezione F della NACE REV 1. Le statistiche delle imprese riguardano la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.
2. Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell'allegato 1 possono non essere raccolte ai fini del regolamento.
3. Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	*Numero di imprese*	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	*Numero di unità locali*	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	*Fatturato*	
12 12 0	*Valore della produzione*	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	Gruppi 451 e 452 - facoltativo

▼B

Codice	Descrizione	Osservazioni
▼M2 ——— ▼B *12 15 0*	*Valore aggiunto al costo dei fattori*	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	*Acquisti complessivi di beni e servizi*	
13 12 0	*Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto*	*Gruppi 451 e 452 - facoltativo*
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	*Vendite di beni di investimento materiali*	
15 31 0	*Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario*	
16 11 0	*Numero di persone occupate*	
16 13 0	*Numero di dipendenti*	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
▼M2 18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1	
▼B 18 12 1	Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione	
18 12 2	Fatturato della costruzione	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)	
18 31 0	Fatturato dell'edilizia	Unicamente gruppi 451 e 452
18 32 0	Fatturato dell'ingegneria civile	Unicamente gruppi 451 e 452
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	
22 11 0	Spesa complessiva per R& S intra muros	
22 12 0	Numero complessivo del personale R& S	

▼B

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

▼M2

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	Facoltativo
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
20 11 1	Acquisti di combustibili solidi (valore)	Facoltativo
20 11 2	Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	Facoltativo
20 11 3	Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	Facoltativo
20 11 4	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Facoltativo
20 11 5	Acquisti di calore (valore)	Facoltativo
20 11 6	Acquisti di elettricità (valore)	Facoltativo
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	
23 12 0	Reddito da subfornitura	

▼B

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	*Retribuzioni*	
15 11 0	*Investimenti lordi in beni materiali*	*Facoltativo*
16 11 0	*Numero di persone occupate*	

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

▼B

Anno civile 1997:	Codici	20 21 0 - 20 31 015 42 0 e 15 44 1 e 15 44 2
Anno civile 1998:	Codici	16 13 1 e 16 13 2
Anno civile 1999:	Codici	23 11 0 e 23 12 0.

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione prevista all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

▼M2

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

 I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

 I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.

▼B

 I risultati relativi alle caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

 I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

▼M2

▼B

4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codici	11 11 0	(Numero di imprese)
	12 11 0	(Fatturato)
	12 12 0	(Valore della produzione)
	13 11 0	(Acquisti complessivi di beni e servizi)
	13 32 0	(Retribuzioni)
	15 11 0	(Investimenti lordi in beni materiali)
	16 11 0	(Numero di persone occupate)

▼B

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NAVE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	*Eccedenza finanziaria*	*Unicamente persone giuridiche*
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	*Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi*	
14 12 0	*Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi*	
14 21 0	*Acquisti intracomunitari di beni e servizi*	
14 22 0	*Importazioni estracomunitarie di beni e servizi*	
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 43 0	Spese di marketing	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

▼M1

ALLEGATO 5

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali sono elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento, e in particolare:

1) all'analisi dettagliata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione,

2) allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche.

Sezione 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 66 della NACE REV 1, ad eccezione della classe 66.02.

2. Le statistiche da elaborare riguardano le seguenti imprese:

 — imprese di assicurazione non sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/674/CEE ([1]);

 — imprese di assicurazione sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 91/674/CEE;

 — imprese specializzate nella riassicurazione: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/674/CEE;

 — sottoscrittori Lloyd's: quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 91/674/CEE;

 — imprese di assicurazione miste: quelle che esercitano attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita.

3. Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE ([2]) e 79/267/CEE ([3]) del Consiglio, le cui attività rientrano in una delle classi della NACE REV 1 di cui al punto 1, sono equiparate alle imprese corrispondenti di cui al punto 2.

4. Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri possono escludere le imprese di cui all'articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/267/CEE.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A, punto 3 e all'elenco B, punto 4 sono elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

2. Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione

([1]) GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.
([2]) GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.
([3]) GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

▼M1

sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6.

3. Nell'elenco A figurano le seguenti informazioni:

i) le caratteristiche di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, assicurazione non sulla vita, imprese di assicurazione miste e imprese specializzate nella riassicurazione: attivo dello stato patrimoniale: voci C I (terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nell'ambito delle sue attività), C II, C II 1 + C II 3 come aggregato, C II 2 + C II 4 come aggregato, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 come aggregato, C IV, D; passivo dello stato patrimoniale: voci A, A I, A II + A III + A IV come aggregato, B, C 1 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 2 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita di imprese miste), C 3 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (senza la distinzione dei previsti convertibili), G IV;

ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione nonché alle attività di assicurazione non sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) 1 d), 2, 4 a), aa), 4 a), bb), 4 b) aa), 4 b) bb) 7, (importo lordo), 7 d), 9, 10 (importo lordo e importo netto a parte);

iii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e alle attività di assicurazione sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) (importo lordo e quote a carico dei riassicuratori a parte), 2, 3, 5 a), aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 8 (importo lordo), 8 d) 9, 10, 12, 13 (importo lordo e importo netto a parte);

iv) le caratteristiche di cui all'articolo 34 III della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, alle imprese miste e alle imprese specializzate nella riassicurazione: voci 3, 4 (unicamente per le imprese di assicurazione sulla vita e imprese miste), 5, 6 (unicamente per imprese di assicurazione non sulla vita, imprese miste e imprese specializzate nella riassicurazione), 7, 8, 9 + 14 + 15 come aggregato, 10 (al lordo delle imposte), 13, 16;

v) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE:

— riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e i rami «vita» e «non vita» delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati per (sotto)categorie della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

— relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e al ramo «non vita» delle imprese di assicurazione miste: importo lordo degli oneri relativi ai sinistri, assicurazione diretta, spese lorde di gestione, saldo dell'assicurazione diretta e della riassicurazione, assicurazione diretta, tutte le variabili per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

— riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e il ramo «vita» delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati con la ripartizione di cui al punto II, voce 1;

vi) le caratteristiche di cui all'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e quelle specializzate nella riassicurazione: provvigioni per l'attività di assicurazione diretta (escluse le imprese specializzate nella riassicurazione) e attività complessiva di assicurazione;

vii) le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice	Imprese/attività interessate	Imprese/attività interessate
	Dati strutturali	
11 11 0	Numero di imprese	(1, 2, 3, 4)
11 11 1	Numero di imprese ripartite per statuto giuridico	(1, 2, 3, 4)
11 11 2	Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati	(1, 2, 3)

▼M1

Codice	Imprese/attività interessate	Imprese/attività interessate
11 11 3	Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde	(1)
11 11 5	Numero di imprese per residenza dell'impresa madre	(1, 2, 3, 4)
11 41 0	Numero complessivo ed ubicazione delle filiali in altri paesi	(1, 2, 3)
	Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite	
32 11 4	Premi lordi contabilizzati ripartiti per statuto giuridico	(1, 2, 4, 5, 6)
32 11 5	Premi diretti lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 5, 6)
32 11 6	Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 4, 6)
32 18 2	Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 4, 5, 6)
32 16 0	Altre voci del conto tecnico, importo lordo	(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 0	Saldo di riassicurazione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 8	Quote a carico dei riassicuratori nell'importo lordo delle altre voci nel conto tecnico	(1, 2, 4, 5, 6)
	Dati contabili/parte non tecnica del conto profitti e perdite	
32 19 0	Totale parziale II (saldo netto del conto tecnico)	(3)
	Dati supplementari relativi al conto profitti e perdite	
32 61 4	Spese esterne in beni e servizi	(1, 2, 3, 4)
13 31 0	Costi di personale	(1, 2, 3, 4)
32 61 5	Spese esterne ed interne per la gestione dei sinistri	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 6	Costi di acquisizione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 7	Spese di amministrazione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 8	Altri oneri tecnici lordi	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 9	Oneri di gestione degli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 1	Proventi da partecipazioni	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 3	Proventi da terreni e fabbricati	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 4	Proventi da altri investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 5	Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 6	Profitti nel realizzo degli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 1	Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 2	Rettifiche di valore sugli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 3	Perdite sul realizzo di investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)

▼**M1**

Codice	Imprese/attività interessate	Imprese/attività interessate
	Dati per prodotto [per (sotto)-categorie della CPA]	
33 12 1	Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi diretti lordi contabilizzati (livello a 5 cifre, sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22)	(1, 2, 5, 6)
	Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di stabilimento)	
34 31 1	Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro	(1, 2, 5, 6)
	Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di libera prestazione di servizi)	
34 32 1	Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro	(1, 2, 5, 6)
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	Numero di persone occupate	(1, 2, 3, 4)
	Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)	
36 30 0	Totale dello stato patrimoniale	(1, 2, 3, 4)
37 33 1	Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati, relativi all'assicurazione diretta	(2, 6)
37 30 1	Totale delle riserve tecniche nette	(1, 2, 3, 4)

4. L'Elenco B comprende le seguenti informazioni:

 i) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione, nonché al ramo «non vita» delle imprese di assicurazione miste: voci 3, 5, 6, 8;

 ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e al ramo «vita» delle imprese di assicurazione miste: voci 4, 6 b), 7, 11;

 iii) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e ai rami «vita» e «non vita» delle imprese di assicurazione miste: ripartizione geografica dei premi diretti lordi, contabilizzati nello Stato membro della sede centrale dell'impresa, negli altri Stati membri, negli altri paesi SEE, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Giappone e negli altri paesi terzi;

 le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice	Titolo	Imprese/attività interessate	Osservazioni
	Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite		
32 13 2	Pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente	(2, 4, 6)	
	Dati sull'internazionalizzazione (in generale)		
34 12 0	Ripartizione geografica dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	(1, 2, 4, 5, 6)	

▼**M1**

Codice	Titolo	Imprese/attività interessate	Osservazioni
34 13 0	Ripartizione geografica delle quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati	(1, 2, 4, 5, 6)	
	Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)		
36 11 2	Terreni e fabbricati (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 12 3	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 13 8	Altri investimenti finanziari (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento - terreni e fabbricati	(1, 3)	
36 22 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento - altri investimenti finanziari	(1, 3)	
37 10 1	Totale del patrimonio, ripartito per statuto giuridico	(1, 2, 3, 4)	
37 33 3	Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi all'assicurazione diretta, per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21, 66.03.22	(2, 6)	
	Dati residuali		
39 10 0	Numero di contratti non ancora liquidati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti (sotto)categorie della CPA:66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5	(1, 2, 5, 6)	
39 20 0	Numero di persone assicurate alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.1	(1, 2, 5, 6)	
39 30 0	Numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.2	(2, 6)	Facoltativo
39 40 0	Importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1 e 66.01.4	(1, 5)	Facoltativo
39 50 0	Numero di sinistri avvenuti durante l'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA 66.03.2	(2, 6)	Facoltativo

▼M1

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1996 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A e l'anno civile 2000 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco B.

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

I risultati vanno ripartiti in base alla NACE REV 1, livello a 4 cifre (classi).

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 8

Comitato delle assicurazioni

La Commissione comunica al comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE del Consiglio ([1]) le modalità di applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardanti la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati, nonché l'elaborazione e la trasmissione dei risultati da essa decisi in base all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 9

Periodo di transizione

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supera i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

([1]) GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

▼M3

ALLEGATO 6

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI

Sezione 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare:

1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi;

2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell'occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività.

Sezione 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1.

2. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ([1]), ad eccezione delle banche centrali.

3. Le succursali di enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ([2]), le cui attività rientrano nelle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1, devono essere equiparate agli enti creditizi di cui al punto 2.

Sezione 4

Caratteristiche

Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

L'elenco comprende:

i) le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte «attivo» dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte «passivo» dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

ii) le caratteristiche di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23;

iii) le seguenti caratteristiche supplementari:

([1]) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

([2]) GU L 126 del 26.5.2000 pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

▼**M3**

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati strutturali	
11 11 0	*Numero di imprese*	
11 11 1	Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico	
11 11 4	Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre	
11 11 6	Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del totale dello stato patrimoniale	
11 11 7	Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi	
11 21 0	*Numero di unità locali*	
11 41 1	Numero complessivo di succursali ripartito in base all'insediamento in paesi extra-SEE	
11 51 0	Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in base all'insediamento in altri paesi	
	Dati contabili: conto profitti e perdite	
42 11 0	Interessi da ricevere e redditi analoghi	
42 11 1	Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito fisso	
42 12 1	Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni emesse	
12 12 0	*Valore della produzione*	
13 11 0	*Acquisti complessivi di beni e servizi*	
13 31 0	*Costi del personale*	
12 14 0	*Valore aggiunto ai prezzi di base*	Facoltativo
12 15 0	*Valore aggiunto al costo dei fattori*	
15 11 0	*Investimenti lordi in beni materiali*	
	Dati contabili: stato patrimoniale	
43 30 0	Totale dello stato patrimoniale (EC)	
43 31 0	Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell'impresa madre	
43 32 0	Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico	
	Dati per prodotto	
44 11 0	Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 12 0	Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo

▼**M3**

Codice	Descrizione	Osservazioni
44 13 0	Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 14 0	Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
	Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione	
45 11 0	Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali con sedi nel SEE	
45 21 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi	
45 22 0	Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale	
45 31 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)	Facoltativo
45 41 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-SEE)	Facoltativo
45 42 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra-SEE)	Facoltativo
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	*Numero di persone occupate*	
16 11 1	Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi	
16 11 2	*Numero di persone occupate di sesso femminile*	
16 13 0	*Numero di dipendenti*	
16 13 1	*Numero di dipendenti di sesso femminile*	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
	Dati residui	
47 11 0	Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
47 12 0	Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
47 13 0	Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti dagli enti creditizi	

iv) le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 21 0	Numero di unità locali	
13 32 0	Retribuzioni	Facoltativo
16 11 0	Numero di persone occupate	

▼M3

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2001.

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

1. I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1.
2. I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a 4 cifre (classi) della NACE REV.1 e il livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

Il termine di trasmissione dei risultati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Esso non supera un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 8

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

La Commissione informa il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Sezione 9

Studi pilota

1. Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituisce i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:
 a) informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale;
 b) informazioni sulle reti di distribuzione;
 c) informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti creditizi.
2. Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

▼M3

ALLEGATO 7

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE

Sezione 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare:

1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione;
2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell'occupazione, degli investimenti e delle passività.

Sezione 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla classe 66.02 della NACE REV.1, che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi.
2. Va elaborata una serie di statistiche per imprese con fondi pensione non autonomi, che rappresentano attività ausiliarie.

Sezione 4

Caratteristiche

1. L'elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento.
2. Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi):

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati strutturali	
11 11 0	*Numero di imprese*	
11 11 8	Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti	
11 11 9	Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli iscritti	
11 61 0	Numero di forme pensionistiche	Facoltativo
	Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)	
12 11 0	*Fatturato*	
48 00 1	Contributi pensionistici versati dagli iscritti	
48 00 2	Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro	

▼**M3**

Codice	Descrizione	Osservazioni
48 00 3	Trasferimenti in entrata	
48 00 4	Altri contributi pensionistici	
48 00 5	Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 00 6	Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 00 7	Contributi pensionistici a piani ibridi	
48 01 0	Proventi da investimenti (FP)	
48 01 1	Guadagni e perdite in conto capitale	
48 02 1	Indennizzi da ricevere	
48 02 2	Altri redditi (FP)	
12 12 0	*Valore della produzione*	
12 14 0	*Valore aggiunto ai prezzi di base*	Facoltativo
12 15 0	*Valore aggiunto al costo dei fattori*	
48 03 0	Spesa complessiva in materia di pensioni	
48 03 1	Erogazioni in forma di rendita	
48 03 2	Erogazioni in forma di capitale	
48 03 3	Trasferimenti in uscita	
48 04 0	Variazione netta delle riserve tecniche	
48 05 0	Premi assicurativi da pagare	
48 06 0	Totale delle spese d'esercizio	
13 11 0	*Acquisti complessivi di beni e servizi*	
13 31 0	*Costi del personale*	
15 11 0	*Investimenti lordi in beni materiali*	
48 07 0	Totale delle imposte	
	Dati sullo stato patrimoniale: attivo	
48 11 0	Terreni e fabbricati (FP)	
48 12 0	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)	
48 13 0	Azioni ed altri titoli a reddito variabile	
48 13 1	Azioni quotate su un mercato regolamentato	
48 13 2	Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI	
48 13 3	Azioni non quotate pubblicamente	
48 13 4	Altri titoli a reddito variabile	
48 14 0	Unità di organismi d'investimento del risparmio	
48 15 0	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	
48 15 1	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni	Facoltativo
48 15 2	Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	Facoltativo

▼**M3**

Codice	Descrizione	Osservazioni
48 16 0	Quote in investimenti comuni (FP)	
48 17 0	Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove	
48 18 0	Altri investimenti	
48 10 0	Investimenti complessivi dei fondi pensione	
48 10 1	Investimenti complessivi nell'impresa promotrice	
48 10 4	Investimenti complessivi ai valori di mercato	
48 20 0	Altre attività	
	Dati sullo stato patrimoniale: passivi	
48 30 0	Patrimonio	
48 40 0	Riserve tecniche nette (FP)	
48 50 0	Altre passività	
	Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione	
48 61 0	Ripartizione geografica del fatturato	
48 62 0	Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione	Facoltativo
48 63 0	Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione	Facoltativo
48 64 0	Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro	
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	*Numero di persone occupate*	
	Dati residui	
48 70 0	Numero di iscritti	
48 70 1	Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 70 2	Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 70 3	Numero di iscritti a piani ibridi	
48 70 4	Numero di iscritti attivi	
48 70 5	Numero di differiti	
48 70 6	Numero di pensionati	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi):

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 15 0	Numero di imprese con fondi pensione non autonomi	
48 08 0	Fatturato dei fondi pensione non autonomi	Facoltativo

▼M3

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2002.

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a 4 cifre (classi) della NACE REV. 1.
2. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE REV. 1.

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 8

Comitato delle assicurazioni

La Commissione informa il comitato delle assicurazioni circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Sezione 9

Studi pilota

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

1) Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 71 0	**Numero di imprese con iscritti in altri paesi SEE**	
11 72 0	Numero di imprese con iscritti attivi in altri paesi SEE	
48 65 0	**Ripartizione geografica del numero di iscritti per sesso**	
48 65 1	Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 65 2	Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 65 3	Ripartizione geografica del numero di iscritti a piani ibridi	
48 65 4	Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi	
48 65 5	Ripartizione geografica del numero di differiti	
48 65 6	Ripartizione geografica del numero di pensionati	
48 65 7	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità	
48 70 7	**Numero di iscritti di sesso femminile**	

▼**M3**

2) Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 15 1	Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi di ampiezza degli iscritti	
48 40 1	Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi	
48 72 0	Numero di iscritti dei fondi pensione non autonomi	
48 66 1	Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi a fondi pensione non autonomi	
48 66 2	Ripartizione geografica del numero di differiti iscritti a fondi pensione non autonomi	
48 66 3	Ripartizione geografica del numero di pensionati che percepiscono una pensione da un fondo pensioni non autonomo	
48 66 4	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità da un fondo pensioni non autonomo	
48 09 0	Pagamenti pensionistici dei fondi pensione non autonomi	

3) Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale.

Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Tale periodo può essere prorogato fino a tre anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.